

## La correzione degli errori

Le varie ipotesi di correzione della comunicazione dopo la circolare 33/E/2022 delle Entrate

1

### Credito ceduto (o sconto in fattura concesso) ma comunicazione omessa nei termini

Remissione in bonis entro il 30 novembre 2022 (per soggetti «solari»)

A condizione che:

- sussistano i requisiti sostanziali del bonus;
  - l'accordo col cessionario o la fattura con indicazione dello sconto siano anteriori alla scadenza originaria della comunicazione (29 aprile 2022 o 17 ottobre 2022 a seconda dei casi);
  - non vi siano verifiche in corso sui bonus;
  - sia versata la sanzione.
- Se le condizioni sono rispettate, per perfezionare la remissione in

bonis occorrerà:

- 1) inviare comunicazione corretta;
- 2) versare sanzione di 250 euro con modello F24 (istruzioni oggetto di prossima risoluzione)

2

### Errore nella comunicazione di opzione originaria

#### Errore formale (elenco errori a pag. 22 circolare n. 33/e)

- Chi ha trasmesso la comunicazione originaria deve inviare Pec all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it con:
- spiegazione errore;
  - dati corretti;
  - firma digitale o autografa, n.b. da inviare anche se gli stessi

dati sono già stati comunicati con altre modalità (ad esempio istanza agli uffici locali)

#### Errore sostanziale

- a)** Credito non ancora accettato dal cessionario/fornitore  
Rifiutare il credito sulla piattaforma (a cura del cessionario/fornitore)  
Inviare nuova comunicazione corretta (qualora si sia oltre i termini, ma sussistano le condizioni, con "remissione in bonis")
- b)** Credito già accettato dal cessionario/fornitore:  
b1) se il credito non è stato ancora utilizzato in compensazione:  
● inviare Pec con istanza di annullamento (su modello fornito da circolare 33/E)

sottoscritta sia da cedente che da cessionario

- inviare eventuale nuova comunicazione corretta (qualora si sia oltre i termini, ma sussistano le condizioni, con "remissione in bonis")
- b2) se il credito è già stato utilizzato in compensazione: nessuna indicazione dalla circolare. Probabile stessa procedura accompagnata da riversamento del credito indebito (con il dubbio sulle sanzioni)

#### Credito ceduto inferiore a quanto spettante

Inviare nuova comunicazione aggiuntiva per la sola differenza (qualora si sia entro i termini oppure ricorrendo alla "remissione in bonis")

# Bonus edilizi, così le correzioni sugli errori non solo formali

**La circolare n. 33.** Dai dati sull'opzione per la cessione all'omessa comunicazione nei termini per chi ha fruito dello sconto in fattura. Il nodo del cessionario che ha già compensato parte del credito acquisito

Giorgio Gavelli

Seguendo le istruzioni della circolare n. 33/E/2022 (si veda il Sole 24 Ore del 7 ottobre), quasi tutte le situazioni di errore emergenti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi predisposte in questi mesi possono essere corrette oltre il quinto giorno del mese successivo all'invio, comprese le omissioni. Restano nell'ombra due fattispecie piuttosto controverse: quella in cui il cessionario/fornitore non collabora all'annullamento e quella in cui il medesimo ha già proceduto a compensare parte del credito acquisito. Qualche difficoltà sembra emergere anche sulle cosiddette «cessioni a catena» già intervenute.

Iniziamo dalle situazioni più semplici (ed anche più frequenti).

In tutti i casi in cui l'errore commesso nella comunicazione sia di natura formale (un utile elenco esemplificativo è presente al paragrafo 5.2 della circolare), la soluzione è immediata: fermo restando l'intervenuta transazione e l'utilizzabilità del credito d'imposta, è sufficiente inviare tramite Pec all'indirizzo indicato in circolare una segnalazione che spieghi l'errore indicando i dati corretti, a cura del

subjecto che inviò la comunicazione originariamente errata. Unica complicazione: le tante segnalazioni già effettuate in questi mesi (generalmente agli uffici locali) non verranno prese in considerazione ma occorre ripetere la correzione con la nuova procedura.

Via libera anche ai tanti di casi di omessa comunicazione nei termini: chi ha fruito dello «sconto in fattura» nel 2021 o ha ceduto nel medesimo anno il bonus (o le rate residue emergenti dalle spese sostenute nel 2020), ma ha "saltato" la scadenza del 29 aprile scorso, rischiava di poter utilizzare la quota di detrazione solamente in dichiarazione, capienza permettendo. Ora, invece, è chiaro che - in presenza dei requisiti di legge - è possibile ricorrere entro il 30 novembre prossimo all'istituto della «remissione in bonis», inviando la comunicazione omessa e versando (secondo le istruzioni che verranno rese note) i 250 euro di sanzione (non ravvedibile).

Stesso comportamento potranno tenere (con tempi più stretti) i soggetti Ires o dotati di partita Iva che "mancheranno" la scadenza del 17 ottobre prossimo (si veda il Sole 24 Ore del 7 ottobre). Sarebbe opportuno, in proposito, che l'Agenzia chiarisse le scadenze per i soggetti



**Soluzione veloce all'errore formale: basta la Pec con la segnalazione e l'indicazione dei dati corretti**

«non solari», dimenticati sia dal legislatore che dalla prassi.

Acquisite le modalità di invio di una nuova comunicazione quando nel modulo originario è stato erroneamente indicato un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante o una spesa

inferiore a quella sostenuta (paragrafo 5.2.2 della circolare), è ora possibile affrontare le ipotesi di errore sostanziale, ossia rilevante ai fini della determinazione della detrazione spettante (compresi i casi dell'indicazione di spese sostenute o di credito ceduto superiori ai valori effettivi).

Fondamentale, in queste fattispecie, è distinguere tra accettazione del fornitore/cessionario già intervenuta o meno. Nella seconda ipotesi occorre concordare con quest'ultimo soggetto il rifiuto del credito, così da mettere nelle condizioni il primo beneficiario del bonus (se non l'ha già fatto) di ripetere la comunicazione, eventualmente fruendo della «remissione in bonis». Ed è qui che potrebbe esserci un problema. Se il fornitore non collabora, l'invio della nuova comunicazione corretta duplica potenzialmente gli importi in piattaforma e potrebbe innescare un utilizzo indebito. Il cedente, quindi, ha tutto l'interesse a comunicare formalmente tanto alle Entrate (con la solita Pec) quanto al cessionario/fornitore che l'importo relativo alla prima comunicazione non può essere utilizzato e va annullato tramite rifiuto. Sul punto, la circolare ribadisce più volte che l'Agenzia non può incidere sull'accettazione o sul rifiuto, atti di stretta competenza del cessionario/fornitore.

Qualora, invece, il cessionario/fornitore abbia già accettato il credito, entrambi i soggetti (cedente e cessionario/fornitore) devono sottoscrivere l'istanza di annullamento, utilizzando il modello di richiesta allegato alla circolare, per poi eventualmente procedere con una nuova comunicazione. Due le osservazioni in proposito. In primo luogo, atteso che «con l'annullamento dell'accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo» (paragrafo 5.3 della circolare), cosa accade se il credito (attualmente per spese del 2020, ma in futuro anche per quelle successive) è già stato in parte compensato? La singola quota compensata, infatti, si rivela eccedente. Inoltre, il cessionario potrebbe sua volta averlo ceduto a chi lo ha già in parte utilizzato.

Su questi aspetti la circolare non si sofferma, per cui rimane in dubbio come incidere sulle cessioni successive e, soprattutto, come ravvedere l'utilizzo indebito (è facile immaginare che vi saranno problemi nell'inquadramento della relativa sanzione, in considerazione delle divergenze tra Entrate e Cassazione sui concetti di «credito inesistente» e «non spettante»). In secondo luogo, se è vero che la procedura sembra poter funzionare senza troppi problemi con un fornitore o cessionario «privato», non siamo così sicuri che il «legale rappresentante» di Poste o degli istituti di credito sia già disponibile a sottoscrivere le istanze di annullamento richieste dalle Entrate: l'impressione è che i tempi per queste istanze non saranno brevi.